

# **Ordinanza sul registro delle carte per l'odocronografo (ORECO)**

## **Modifica del ...**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 29 marzo 2006<sup>1</sup> sul registro delle carte per l'odocronografo è modificata come segue:

*Art. 2 cpv. 3*

<sup>3</sup> Abrogato

*Art. 3 cpv. 1 e 3*

<sup>1</sup> L'Ufficio federale delle strade (Ufficio federale) è competente per:

- a. la tenuta del RECO in collaborazione con l'Amministrazione federale delle dogane (AFD);
- b. la produzione di coppie di chiavi per l'odocronografo e le relative carte;
- c. la sorveglianza del sistema di sicurezza conformemente ai principi stabiliti nel regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998<sup>2</sup> che modifica il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e la direttiva 88/599/CEE concernente l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85;
- d. la verifica, la registrazione e la mutazione dei dati delle carte del conducente e dell'azienda (n. 1, 2, 6, 7 e 10 dell'allegato);
- e. la conferma delle informazioni concernenti lo stato trasmesse da autorità nazionali e internazionali nel quadro di procedure automatiche.

<sup>2</sup> Le autorità federali e cantonali sono competenti per la verifica, la registrazione e la mutazione dei dati per le carte di controllo (n. 8, 9 e 10 dell'allegato).

*Allegato*

## **Contenuto del RECO**

<sup>1</sup> RS 822.223

<sup>2</sup> GU n. L 274 del 9.10.1998, pag. 1.

**1 Dati relativi al conducente***11 Dati di identificazione*

113 Autorità di rilascio (Ufficio federale delle strade)

**2 Dati relativi alla carta del conducente***21 Dati di identificazione*

213 Autorità di rilascio (Ufficio federale delle strade)

**6 Dati relativi all'azienda***61 Dati di identificazione*

612 Autorità di rilascio (Ufficio federale delle strade)

**7 Dati relativi alla carta dell'azienda***71 Dati di identificazione*

713 Autorità di rilascio (Ufficio federale delle strade)

**10 Dati relativi alla richiesta**

1011 Indirizzo di posta elettronica del richiedente

1012 Numero di telefono del richiedente

1013 Numero di fax del richiedente

II

La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2011.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione: Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione: Corina Casanova